REGOLAMENTO (CEE) N. 3059/76 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1976

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1019/70, che stabilisce le modalità d'applicazione per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera e fissa la tassa di compensazione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2829/76 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1019/70 della Commissione, del 29 maggio 1970 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 612/75 (4), stabilisce le modalità d'applicazione per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera e fissa la tassa di compensazione nel settore del vino; che il regolamento (CEE) n. 1160/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976 (5), ha modificato l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 816/70, estendendo fra l'altro ai succhi e mosti d'uva il regime dei prezzi di riferimento, il che comporta la fissazione per tali prodotti di un prezzo d'offerta franco frontiera ed eventualmente di una tassa di compensazione; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1019/70;

considerando che, per i vini bianchi presentati all'importazione col nome del vitigno Riesling o Sylvaner, occorre tener conto delle disposizioni adottate al riguardo con regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio, dell'8 agosto 1974, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1168/76 (7);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1019/70 è modificato come segue:

1. L'articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:

« Viene fissata una tassa di compensazione per uno dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70, qualora si constati che il prezzo d'offerta franco frontiera del prodotto in questione, maggiorato dei dazi doganali, scende al di sotto del prezzo di riferimento del prodotto medesimo. »

2. L'articolo 5 è così modificato:

« *Articolo 5*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1608/76, un vino bianco presentato all'importazione col nome del vitigno Riesling o Sylvaner può essere importato e messo in circolazione soltanto se è conforme al disposto dell'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 2133/74 è dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1608/76. »

3. L'articolo 7 è così modificato:

« *Articolo 7*

Nel caso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, la tassa per hl da riscuotere all'importazione è pari al risultato della moltiplicazione:

— della gradazione alcolometrica effettiva, se si tratta di un vino rosso, di un vino bianco, di un vino liquoroso o di un vino liquoroso destinato alla trasformazione, oppure di un vino alcolizzato,

— della gradazione alcolometrica potenziale, se si tratta di un succo d'uva (compreso un mosto di uva), concentrato o non, rosso o bianco,

— della gradazione alcolometrica totale, se si tratta di un mosto d'uva mutizzato con alcole,

per l'importo fissato per grado/hl per il prodotto in questione.

Tuttavia, i prodotti aventi una gradazione alcolometrica inferiore a 8° 5 sono soggetti alla tassa di compensazione applicabile agli stessi prodotti aventi una gradazione alcolometrica pari a 8° 5. »

4. L'articolo 8 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1976.

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 326 del 25. 11. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 118 del 1°. 6. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 64 dell'11. 3. 1975, pag. 2.
(5) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 1.
(6) GU n. L 227 del 17. 8. 1974, pag. 1.
(7) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 46.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione